





Avviso pubblico

per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

ALLEGATO A







AVVISO PUBBLICO

Il presente avviso, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regione Lazio n 195 del 12 aprile 2022 mira a dare impulso ad un vasto e sistematico processo di conservazione e valorizzazione di una articolata gamma di edifici storici rurali e di tutela del paesaggio rurale, in linea con gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e degli elementi caratteristici dei paesaggi rurali storici e di sostegno ai processi di sviluppo locale.

La Legge nazionale di riferimento per l'architettura rurale è del 24 dicembre 2003, n. 378: "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale" e ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale.

Ai sensi all'art.1 "Tipologie di architettura rurale e discipline applicabili "Decreto Ministeriale 6 ottobre 2005: "Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale", in attuazione della sopra citata legge di cui all'art. 1 comma 2, sono state individuate le diverse tipologie di architettura rurale, presenti sul territorio nazionale, come di seguito indicate:

- 1. Le tipologie di architettura rurale di cui all'art. 1, comma 2, della Legge sono individuabili negli edifici ed insediamenti, realizzati tra il XIII e il XIX secolo, che siano testimonianze significative, nell'ambito dell'articolazione e della stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del territorio, della storia delle popolazioni e delle comunita' rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio.
- 2. Rientrano nelle predette tipologie, costituendone parte integrante, gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle attivita' agricole. Vi rientrano altresi' le testimonianze materiali che concorrono alla definizione di unita' storico-antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari.
- 3. Sono, altresi', elementi distintivi e costitutivi delle tipologie indicate al comma 1, in particolare, le recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilita' rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e i segni della religiosita' locale.
- 4. Ai beni appartenenti alle tipologie cui fa riferimento il comma 1, che rivestono l'interesse storico, artistico o etnoantropologico previsto dall'art. 10 del Codice dei beni culturali e dei paesaggi, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le relative disposizioni di tutela.
- 5. Gli interventi sui beni appartenenti alle tipologie di architettura rurale di cui al comma 4, sono disciplinati dagli articoli 20 e seguenti del Codice. Agli altri beni comunque ascrivibili alle tipologie cui fa riferimento il comma 1 si applicano le disposizioni vigenti in materia urbanistica e edilizia, nel rispetto dei criteri tecnico-scientifici di cui agli articoli 2 e 3.







La normativa regionale infine nelle Norme Tecniche di Attuazione di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n.5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul B.U.R.L n 56 del 10 Giugno 2021, Supplemento n.2) che approva il PTPR – Piano territoriale e paesaggistico Regionale – Regione Lazio specifica ulteriormente le definizioni e tipologie di architettura rurale di cui al sopracitato Decreto Ministeriale 6 ottobre 2005, ed in particolare:

- Articolo 58 Programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario edelle architetture rurali [.....]
 - 2. Rientrano tra le architetture rurali, oltre a quelle realizzate tra il XIII ed il XIX secolo di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 378 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle architetture rurali), anche i manufatti legati alla conduzione agricola, alle relative attività produttive e di servizio del territorio, espressione del paesaggio agrario postunitario, caratterizzato dall'azione di colonizzazione del territorio mediante appoderamenti, bonifiche e frazionamenti fondiari.

[.....]

Ai sensi del presente avviso, in conformità con quanto stabilito nel Decreto del Ministro della Cultura del 18 marzo 2022, n. 107, vengono individuate le seguenti definizioni:

Definizioni

Amministrazioni	Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri
centrali titolari di	responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle
interventi PNRR	Misure) previsti nel PNRR.
Componente	Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.
Corruzione	Fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.
CUP	Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
Fondo di Rotazione	Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30
del Next Generation	dicembre 2020, n. 178.
EU-Italia	
Frode	Comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge.







	Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee <u>la</u> "frode" in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
	(i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi. Irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un
Frode (sospetta)	comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.
Irregolarità	Qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della Unione europea mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite.
Milestone	Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).
Missione	Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).
Misura del PNRR	Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati.
OLAF	Ufficio europeo per la lotta antifrode.
Opzioni semplificate in materia di costi (OSC)	Modalità di rendicontazione dei costi di progetto in cui gli importi ammissibili sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su certi altri costi, senza la necessità di comprovare ogni euro di spesa mediante singoli documenti giustificativi.
PNRR (o Piano)	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.







Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)	Principio definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.
Progetto o intervento	Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.
Rendicontazione delle spese	Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.
Rendicontazione dei milestone e target	Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (<i>milestone</i> e <i>target</i> , UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto.
Rendicontazione di intervento	Rendicontazione bimestrale al Servizio centrale per il PNRR da parte della funzione di rendicontazione e controllo dell'Amministrazione centrale titolare di intervento. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei <i>milestone</i> e <i>target</i> associati agli interventi di competenza.
Domanda di Rimborso o Richiesta di pagamento	Richiesta di pagamento presentata dal Soggetto attuatore all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e inserite nel sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
all'Amministrazione centrale	
	Azione o processo utile ad apportare modifiche e miglioramenti che abbiano un impatto significativo ed effetti duraturi. Lo scopo di una riforma è modificare strutturalmente i parametri, indirizzare i driver necessari o rimuovere gli ostacoli o altri impedimenti rispetto ai principi fondamentali di equità e sostenibilità, occupazione e benessere.
centrale	Azione o processo utile ad apportare modifiche e miglioramenti che abbiano un impatto significativo ed effetti duraturi. Lo scopo di una riforma è modificare strutturalmente i parametri, indirizzare i driver necessari o rimuovere gli ostacoli o altri impedimenti rispetto ai principi







Soggetto attuatore	Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: "i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR". L'art 9, comma 1, del medesimo decreto specifica che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente".
Soggetto beneficiario	Soggetto destinatario del contributo economico ai sensi del presente Avviso.
Soggetto realizzatore o soggetto esecutore	Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).
Struttura di coordinamento dell'Amministrazione titolare di interventi PNRR	Struttura di livello dirigenziale generale di riferimento individuata da ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR per provvedere al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo (ovvero unità di missione di livello dirigenziale generale appositamente istituita fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale) ¹ .
Target	Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).
Unità di Audit	Struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241.

¹Cfr. D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 8.



degli oliveti.





Art. 1

Finalità e ambito di applicazione dell'intervento finanziario

1. In coerenza con gli obiettivi dell'Investimento 2.2 "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale", il presente avviso mira a dare impulso ad un vasto e sistematico processo di conservazione e valorizzazione di una articolata gamma di edifici storici rurali e di tutela del paesaggio rurale, in linea con gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e degli elementi caratteristici dei paesaggi rurali storici e di sostegno ai processi di sviluppo locale. Molti edifici rurali, originariamente destinati a scopi abitativi (ad esempio casali, masserie), produttivi (ad esempio case coloniche, stalle, mulini, frantoi), religiosi (ad esempio chiese rurali, edicole votive), didattici (ad esempio scuole rurali, masserie didattiche) e strutture agricole, hanno subito un progressivo processo di abbandono, degrado e alterazioni, che ne ha compromesso le caratteristiche tipologiche e costruttive e il loro rapporto con gli spazi circostanti. L'intervento mira a migliorare la qualità paesaggistica del territorio nazionale e favorire il trasferimento di buone pratiche, nonché l'implementazione di soluzioni innovative anche tecnologiche per migliorare l'accessibilità per persone con disabilità fisica e sensoriale. Inoltre, il recupero del patrimonio edilizio rurale, ove coniugato ad interventi per migliorarne l'efficienza energetica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali. Allo stesso modo, le colture agro-forestali-pastorali di interesse storico sono caratterizzate da bassi apporti energetici esterni

L'intervento, inoltre, restituisce alla collettività e in molti casi all'uso pubblico un patrimonio edilizio sottoutilizzato e non accessibile al pubblico; il suo recupero favorirà non solo le attività legate al mondo agricolo ma anche la creazione di servizi a beneficio della fruizione culturale e turistica, come i piccoli musei locali legati al mondo rurale che svolgono un ruolo importante nelle comunità locali promuovendo la conoscenza e la memoria.

e da un'ottima capacità di assorbimento della CO₂, spesso superiore alle foreste, come nel caso

- 2. L'investimento 2.2 "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" è finalizzato alla realizzazione di un'azione sistematica di conoscenza, tutela e valorizzazione di edifici storici rurali e del paesaggio rurale, attraverso il perseguimento dei seguenti principali obiettivi:
 - Preservare i valori dei paesaggi rurali storici attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni della cultura materiale e immateriale e al mantenimento e rispristino della qualità paesaggistica dei luoghi;
 - Promuovere la creazione di iniziative e attività legate ad una fruizione turistico-culturale sostenibile, alle tradizioni e alla cultura locale.
- 3. Atteso quanto sopra, il presente Avviso è finalizzato a dare attuazione all'Investimento 2.2 "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" richiamata nelle premesse, limitatamente al territorio della Regione LAZIO per un importo complessivo pari a 48.024.154,14 euro.
- 4. L'Avviso è volto a sostenere progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà di soggetti privati e del terzo settore, o a vario titolo da questi detenuti, per garantire che tale patrimonio sia preservato e messo a disposizione del pubblico. Saranno ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica, dei quali i soggetti privati e del terzo settore abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, fermo restando che deve essere assicurato che il sostegno dell'avviso non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) che il soggetto privato ha contratto con l'Ente pubblico.







- 5. Gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici, di cui al punto precedente, potranno interessare immobili, appartenenti alle tipologie di architettura rurale descritte al successivo articolo 2, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica.
- 6. I medesimi interventi potranno, inoltre, riguardare spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali.
- 7. I beni oggetto di intervento dovranno essere resi disponibili alla pubblica fruizione per un tempo congruo che sarà stabilito nell'atto previsto al successivo articolo 4, punto 10, lett. i) sentita la competente Soprintendenza in caso di beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. Gli interventi potranno altresì essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso l'uso ricettivo), per l'educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole.
- 8. La concessione del contributo sarà determinata a seguito di valutazione delle domande, in ordine temporale di arrivo delle stesse, e in base al punteggio ottenuto tramite valutazione effettuata da un'apposita Commissione nominata dalla Regione, in cui sarà presente un rappresentante designato dal Ministero, sulla base dei criteri di valutazione riportati all'articolo 10.
- 9. Ai fini della valutazione di ciascuna domanda, i criteri di valutazione dovranno dare priorità:
 - ai beni ubicati in aree territoriali di elevato pregio paesaggistico (beni ubicati in aree di interesse paesaggistico tutelate dalla legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii o di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del medesimo D.lgs.), ai paesaggi soggetti a riconoscimento UNESCO, FAO GIAHS, ai paesaggi rurali inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui al Decreto Mi.P.A.A.F. n. 17070 del 19 novembre 2012, art.4);
 - a progetti presentati unitariamente attraverso un'unica candidatura che aggrega più di 3 domande presentate da proprietari, possessori o detentori a vario titolo di beni che insistono su aree contermini (progetti d'ambito) allo scopo di massimizzare gli effetti in termini di riqualificazione paesaggistica,;
 - ai progetti localizzati in aree ove sia possibile valorizzare le integrazioni e sinergie con altri progetti di valorizzazione territoriale promossi a livello nazionale e regionale, nonché, ove compatibile con le tempistiche di selezione, con altre proposte candidate al PNRR quali il Piano nazionale borghi, l'intervento "Percorsi nella Storia" inserito nel Piano complementare al PNRR e altri piani/progetti a carattere territoriale sostenuti dalla programmazione nazionale (MiC), in particolare quelli che riguardano gli itinerari turistico culturali e i cammini religiosi;
 - a progetti che promuovano la riqualificazione del paesaggio come strumento per il contrasto al degrado sociale e alla illegalità per la creazione di una coscienza civica diffusa;
 - Ambiti ricompresi e previsti nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio 21 aprile 2021, n. 5 Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10/06/2021 N. 56 Supplemento n. 2

Tipologie di patrimonio culturale rurale oggetto di intervento







- 1. Ai fini della definizione delle tipologie di architettura rurale oggetto dell'intervento, è di riferimento il Decreto del MiBAC 6 ottobre 2005 (in attuazione della Legge 24 dicembre 2003, n. 378 recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale, nonché quanto previsto dal P.T.P.R Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio 21 aprile 2021, n. 5.
 - Le tipologie di architettura rurale sono individuabili negli edifici ed insediamenti storici che siano testimonianze significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio.

Rientrano in questa definizione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) edifici rurali: manufatti destinati ad abitazione rurale o destinati ad attività funzionali all'agricoltura (ad esempio mulini ad acqua o a vento, frantoi), che abbiano o abbiano avuto un rapporto diretto o comunque connesso con l'attività agricola circostante e che non siano stati irreversibilmente alterati nell'impianto tipologico originario, nelle caratteristiche architettonico-costruttive e nei materiali tradizionali impiegati;
- b) strutture e/o opere rurali: i manufatti che connotano il legame organico con l'attività agricola di pertinenza (fienili, ricoveri, stalle, essicatoi, forni, pozzi, recinzioni e sistemi di contenimento dei terrazzamenti, sistemi idraulici, fontane, abbeveratoi, ponti, muretti a secco e simili);
- c) elementi della cultura, religiosità, tradizione locale: manufatti tipici della tradizione popolare e religiosa delle comunità rurali (ad esempio cappelle, chiese rurali, edicole votive), dei mestieri della tradizione connessi alla vita delle comunità rurali.
- 2. Non sono ammissibili le operazioni riguardanti beni localizzati nei centri abitati.

Art. 3

Dotazione finanziaria

- 1. Le risorse disponibili ai fini del presente Avviso sono complessivamente pari a euro 48.024.154,14 (euro QuarantottomilioniZeroventiquattromilaCentocinquantaquattro/14) a valere sul PNRR, Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale".
- 2. Il contributo è concesso, fino ad un massimo di 150.000,00 euro come forma di cofinanziamento per un'aliquota del 80%. Il contributo è portato al 100% se il bene è oggetto di dichiarazione di interesse culturale, fermo restando la soglia massima di 150.000,00 euro.
- 3. Nel caso in cui non vi fossero risorse sufficienti per finanziare interamente l'ultimo progetto utile in graduatoria, la Regione dovrà richiedere al soggetto proponente di rimodulare i costi, adeguandosi alle effettive disponibilità finanziarie;
- 4. In caso di più interventi riconducibili ad un unico progetto d'ambito, le domande di contributo dovranno essere presentate singolarmente, secondo gli importi definiti al comma 2; in questo caso la somma dei contributi richiesti non potrà eccedere il multiplo di euro 150.000,00 corrispondente al numero di interventi che compone il progetto di ambiti
- 5. A prescindere dalla quota di cofinanziamento, l'operazione è ammissibile qualora sia garantita la completa realizzazione dell'intervento e il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente Avviso.
- 6. Al contributo concesso sulla base del presente Avviso è possibile aggiungere altri finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali o regionali, a condizione che tale contributo non copra lo stesso costo, nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241.
- 7. In caso di impresa unica definita ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, gli aiuti "de minimis" possono essere cumulati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013, con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale di 200.000,00 euro nell'arco di







tre esercizi finanziari; inoltre, ai fini della quantificazione e della qualificazione del contributo finanziario concedibile, se è riconducibile al regime "de minimis" per imprese agricole, ex Reg. (UE) n. 1408/2013.

Art. 4

Soggetti beneficiari ammissibili

- 1. Possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all'art. 2 del presente Avviso pubblico e come in premessa riportato. Nel caso di domanda di finanziamento presentata da possessori o detentori di beni del patrimonio culturale rurale deve essere prodotta apposita dichiarazione attestante l'autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento oggetto di domanda di finanziamento.
- 2. Con riferimento ai progetti d'ambito, possono presentare domanda di finanziamento comunque in forma autonoma e secondo le modalità di cui al successivo articolo 8 del presente Avviso –i soggetti indicati al comma 1 che, coesistendo in un determinato ambito territoriale, elaborano progetti contenenti interventi volti alla tutela di una circoscritta porzione di paesaggio.
- 3. Sono ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica e di cui i soggetti privati, profit e non profit, enti del terzo settore e altre associazioni ne abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, fermo restando che deve essere assicurato che il sostegno finanziario del presente Avviso non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) già contratti dal soggetto privato con l'Ente pubblico proprietario.
- 4. I soggetti di cui al comma 1 dovranno dimostrare di essere proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni ove intendono realizzare gli interventi, in data antecedente al 31.12.2020, nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'intervento per una durata residua, a decorrere dalla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata, pari ad almeno 5 anni.
- 5. I soggetti di cui al comma 1 assumono il ruolo di Soggetto beneficiario; nel caso siano presenti più soggetti aventi titolo, uno solo di essi assume il ruolo di Soggetto beneficiario, ai fini della presentazione della domanda di finanziamento di cui al presente Avviso.
- 6. I soggetti di cui al comma 1, se imprese, non devono essere impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo.
- 7. Ciascuno soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento per un solo bene oggetto di intervento. In caso di presentazione di più domande, sarà istruita solo ed esclusivamente la prima domanda pervenuta in ordine temporale, e saranno, invece, considerate non esaminabili le domande eventualmente pervenute successivamente alla prima.
- 8. Le proposte di intervento potranno riguardare beni situati sull'intero territorio della Regione LAZIO;
- 9. Sempre a pena di esclusione, in sede di presentazione della domanda di finanziamento, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8 del presente Avviso, il Soggetto beneficiario deve rendere espressa dichiarazione con la quale attesta sotto la propria responsabilità:
 - a. di essere proprietario, possessore o detentore del bene oggetto dell'intervento ovvero gestore dello stesso, e che tale condizione o l'atto di affidamento in gestione ovvero l'atto di comodato







- e/o locazione è antecedente al 31.12.2020 e che avrà durata almeno pari ai 5 anni successivi a decorrere dalla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata;
- b. che il bene oggetto dell'intervento, appartenete a una delle tipologie di beni definite all'articolo 2, è sottoposto a vincolo ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii ovvero che abbia più di 70 anni e sia censito dagli strumenti regionale e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica;
- c. di essere in possesso delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per l'attuazione dell'intervento e assicurare, nei tempi previsti e condivisi a livello comunitario, il raggiungimento di milestone e target associati, ovvero di impegnarsi ad acquisirle in caso di finanziamento per l'attuazione dell'intervento;
- d. di rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, garantendo altresì l'assenza del c.d. "doppio finanziamento" ai sensi del medesimo articolo così come indicato nella circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato;
- e. che in sede di attuazione dell'intervento saranno rispettate le norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;
- f. di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della domanda di finanziamento;
- g. di essere a conoscenza che il Ministero della Cultura e la Regione LAZIO si riservano il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
- h. che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ed è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH);
- i. che nel caso in cui la proprietà, il possesso, la detenzione, la gestione sia in capo a più soggetti è stato acquisito il consenso da parte di tutti i soggetti aventi titolo, che hanno condiviso la domanda di finanziamento e la relazione descrittiva sottoscritta dal Soggetto beneficiario.
- j. in caso di impresa, che la stessa non possa essere qualificata come impresa in difficoltà, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo
- k. che nel caso in cui la proprietà, il possesso, la detenzione, la gestione sia in capo a più soggetti è stato acquisito il consenso da parte di tutti i soggetti aventi titolo, che hanno condiviso la domanda di finanziamento e la relazione descrittiva sottoscritta dal Soggetto Proponente;
- l. in caso di beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica e di cui il dichiarante sia possessore, detentore o gestore, che il titolo di godimento è di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata, che verranno mantenuti i vincoli di destinazione per analoga durata e che il sostegno finanziario di cui alla presente domanda non copre costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) già contratti dal dichiarante con l'Ente pubblico
- 10. Ancora, a pena di esclusione, in sede di presentazione della domanda di finanziamento, il Soggetto beneficiario deve rendere espressa dichiarazione con la quale si impegna a:
 - a. avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere l'intervento nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre alla Regione le eventuali modifiche al progetto;







- b. avviare l'intervento (mediante le necessarie comunicazioni relative all'inizio dei lavori) entro il 30 giugno 2023;
- c. adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative all'intervento per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- d. effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle alla Regione LAZIO, nonché la riferibilità delle spese all'intervento ammesso al finanziamento sul PNRR a valere sull'Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale";
- e. presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso;
- f. prevedere che nei contratti stipulati per l'esecuzione dell'intervento ammesso a finanziamento:
 - siano inserite clausole che garantiscano il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. Affinché gli interventi siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i progetti dovranno escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non siano inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; e iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti possa causare danni all'ambiente;
 - sia inserito l'obbligo da parte dell'esecutore di riferire in merito all'attuazione del contratto a metà della durata dell'intervento e alla fine dello stesso.
- g. assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e all'art. 9, punto 4, del D.L. n. 77/2021 che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero della Cultura, della Regione LAZIO, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
- h. rispettare le tempistiche di attuazione previste dal PNRR e, in particolare, la conclusione dell'intervento entro il 31 dicembre 2025, riconoscendo/attestando espressamente che i predetti termini costituiscono presupposto e condizione dell'ammissibilità a finanziamento e che il cronoprogramma di attuazione è coerente e rispondente ai predetti termini;
- i. sottoscrivere con la Regione LAZIO un atto che disciplini e regoli le modalità e le procedure di attuazione dell'intervento, predisposto dal Ministero, d'intesa con le Regioni;
- j. produrre alla Regione LAZIO prima della sottoscrizione dell'atto di cui sopra, nel caso in cui la proprietà, il possesso, la detenzione, la gestione sia in capo a più soggetti, atto notarile di costituzione di mandato con rappresentanza in favore del Soggetto beneficiario, rilasciato dagli altri soggetti aventi titolo, per l'assunzione degli impegni e obblighi derivanti dal predetto atto.

Art. 5 Interventi finanziabili







- 1. Gli interventi proposti dovranno essere idonei a generare un tangibile miglioramento delle condizioni di conservazione, nonché produrre un positivo impatto in termini di valorizzazione di specifiche tipologie di edifici appartenenti al patrimonio edilizio rurale, elencate all'art. 2, punto 1, e/o di spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e di aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali.
- 2. Gli interventi devono essere attuati nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni e indirizzi contenuti negli strumenti di pianificazione territoriale e comunale nonché in coerenza con le strategie di sviluppo territoriale definiti negli strumenti di programmazione regionale e locale.
- 3. La destinazione d'uso, così come il titolo di proprietà, possesso o detenzione, va mantenuta per almeno 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata.
- 4. I finanziamenti dovranno essere finalizzati alla realizzazione di interventi che abbiano come oggetto opere materiali riconducibili a:
 - Risanamento conservativo e recupero funzionale di insediamenti agricoli, edifici, manufatti e fabbricati rurali storici ed elementi tipici dell'architettura e del paesaggio rurale, coniugati, ove opportuno, ad interventi per il miglioramento sismico e dell'efficienza energetica nonché volti all'abbattimento delle barriere architettoniche.
 - Interventi di manutenzione del paesaggio rurale.
 - Allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso l'uso ricettivo), per l'educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole.

Nel quadro delle tecniche adottate per gli interventi di restauro e adeguamento strutturale, funzionale e impiantistico, dovranno essere privilegiate le soluzioni eco-compatibili e il ricorso all'uso di fonti energetiche alternative.

Art. 6

Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione dell'intervento

- 1. Alle proposte progettuali può essere riconosciuto un finanziamento sino a euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) per ciascuna proposta in forma di cofinanziamento, come stabilito al precedente articolo 3.
- 2. L'intervento dovrà essere avviato, mediante le necessarie comunicazioni relative all'inizio dei lavori pena revoca del finanziamento entro il 30 giugno 2023 e concluso entro il 31 dicembre 2025 con attestato da certificato di regolare esecuzione, ovvero collaudo.

Art. 7

Spese ammissibili

- 1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento sono da considerarsi ammissibili, purché finalizzate all'attuazione degli interventi di cui all'art. 5, tutte le spese sostenute in osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, ivi inclusa l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari anche ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii in materia di tutela dei beni culturali.
- 2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, risultano ammissibili le seguenti spese di investimento, effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario, comprovate da idonea documentazione contabile e debitamente tracciabili:
 - a. spese per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni/servizi, compreso l'acquisto e installazione di impianti tecnici;







- b. spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;
- c. spese tecniche di progettazione (ivi comprese quelle per la stesura di un piano di gestione ove previsto), direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d'ingegno, nel limite massimo del 10%;
- d. imprevisti (se inclusi nel quadro economico);
- e. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;
- f. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili, piattaforme e ausili digitali alla visita;
- g. spese per l'allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, spese di promozione e informazione;
- 3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.
- 4. Non sono in ogni caso ammissibili:
 - a. spese pagate in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
 - b. spese relative a lavori in economia;
 - c. spese per il personale dipendente, fatti salvo gli incentivi *ex* art. 113 del Codice Appalti e quelli pertinenti alle disposizioni in materia di attuazione del PNRR;
 - d. spese conseguenti ad autofatturazione;
 - e. spese già agevolate per effetto di bonus fiscali attivi.
- 5. Sono sempre inammissibili le spese per ammende e penali, nonché per varianti, modifiche e variazioni degli interventi e dei progetti non legittime, non conformi alle previsioni normative e comunque non sottoposte a parere e autorizzazione preventivi della Regione LAZIO.
- 6. Come stabilito dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2021/241, sono ammissibili solo le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti previsti dal predetto Regolamento e che siano:
 - a. assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile;
 - b. effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti;
 - c. pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

A tal fine si precisa che i costi stimati dei progetti inclusi nel presente avviso non devono riflettere azioni intraprese prima del 1° febbraio 2020.

Art. 8

Termini e modalità di presentazione della domanda

- 1. La domanda di finanziamento, con l'avvenuto adempimento di versamento dell'imposta di bollo, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, completa dei documenti e dichiarazioni di cui al precedente articolo 4, deve essere presentata, entro il termine indicato al successivo punto 6, utilizzando esclusivamente l'applicativo informatico predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e accessibile all'indirizzo https://www.regione.lazio.it/cittadini/cultura disponibile sul sito istituzionale della Regione LAZIO.
- 2. I soggetti proponenti che intendono presentare la domanda di finanziamento devono essere obbligatoriamente in possesso di una casella di posta elettronica certificata e devono







- preventivamente accedere a una procedura di autenticazione accessibile dall'applicativo che prevede il rilascio di credenziali di accredito.
- 3. Al termine delle attività di compilazione e di presentazione della domanda per via telematica, l'Applicativo genererà in automatico una ricevuta a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda la cui copia sarà contestualmente trasmessa agli indirizzi PEC della Regione e del soggetto proponente.
- 4. Per ogni domanda di finanziamento, l'applicativo consentirà di salvarne una bozza e di modificare i dati immessi prima della sua presentazione. Potrà essere presentata una sola domanda di finanziamento da parte di ciascun soggetto proponente. La data e l'ora di presentazione telematica della domanda di finanziamento e dei relativi allegati sono attestate dall'applicativo. Allo scadere del termine indicato al successivo punto 6, l'applicativo non permetterà più alcun accesso per la compilazione e la presentazione delle domande di finanziamento e dei relativi allegati.
- 5. Per le procedure di accredito e di autenticazione di cui al punto 2 del presente articolo, attivate oltre il quinto giorno antecedente il termine di cui al successivo punto 6, non è garantita la soluzione di eventuali problematiche tecniche relative all'accredito, ritenendosi per l'effetto esclusa qualsiasi responsabilità della Regione e di Cassa depositi e prestiti S.p.A.. Analogamente, per le domande di finanziamento presentate oltre il secondo giorno antecedente il termine di cui al successivo punto 6, non è garantita la soluzione di eventuali problematiche tecniche relative alla presentazione della domanda, ritenendosi per l'effetto esclusa qualsiasi responsabilità della Regione e di Cassa depositi e prestiti S.p.A.
- 6. La domanda e la documentazione di cui al presente articolo dovrà pervenire, pena l'esclusione, a partire dal 5° (quinto) giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione LAZIO del presente avviso, ed entro e non oltre il 20 maggio 2022. Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento e della documentazione di cui al comma 4 dovranno essere completate, a pena di esclusione, entro le ore 16:59 del giorno 20 maggio 2022.
- 7. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente il finanziamento, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale ove, per disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, la domanda non pervenga completa di tutta la documentazione allegata richiesta.
- 8. La trasmissione della domanda di finanziamento può avvenire unitamente alla proposta, ai documenti e alle dichiarazioni di cui al precedente articolo 4, previo caricamento degli stessi sull'Applicativo, esclusivamente seguendo le indicazioni ivi riportate e tenendo conto che la dimensione di ciascun allegato non può eccedere il limite di 50MByte e cumulativamente il limite di 70 MByte.
- 9. La procedura di selezione delle operazioni di cui al presente Avviso è una procedura "a sportello", dunque l'ordine temporale di arrivo determinerà l'ordine di esame e di valutazione delle domande, con cui la Commissione procederà fino ad esaurimento delle risorse disponibili, fermo restando che per le domande di cui all'art.4 comma 2 progetti d'ambito del presente avviso, farà fede come data di ordine di esame la data di ricevimento dell'ultima istanza presentata per lo stesso progetto d'ambito.
- 10. In sede di presentazione della domanda di finanziamento, con le modalità indicate al presente articolo, il Soggetto beneficiario deve altresì allegare, sempre a pena di esclusione:
 - a) Documento di identità del Soggetto proponente in corso di validità;
 - b) Tavole di inquadramento dei beni/planimetria generale;
 - c) Documentazione descrittiva del progetto:
 - c.1) Relazione descrittiva dell'intervento, contenente gli elementi utili per la relativa valutazione di merito (MOD c.1)
 - c.2) il quadro tecnico economico (QTE) (MOD c.2)







- c.3) il cronoprogramma di spesa (MOD c.3);
- d) Documentazione fotografica dello stato dei beni prima dell'intervento;
- e) Layout dei lavori da realizzare;
- f) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione di intervento che concorre a un progetto d'ambito (MOD f);
- g) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per epoca di costruzione superiore a 70 anni (MOD g);
- h) Titolo di proprietà/godimento del bene;
- i) Relazione sulle attività di fruizione del bene da parte del pubblico: articolazione temporale delle aperture, modalità di fruizione, target di pubblico (MOD i);
- j) Altra Documentazione:
 - j.1) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di intervenuta dichiarazione di interesse culturale con corrispondente indicazione del numero del decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii (MOD j.1);
 - j.2) autovalutazione sui criteri della tabella dell'art. 10 commi 4.1, 4.2 e 4.4 (MOD j.2);
 - j.3) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale, nel caso in cui la proprietà, il possesso, la detenzione, la gestione sia in capo a più soggetti, il Soggetto dichiara che è stato acquisito il consenso da parte di tutti i soggetti aventi titolo, i quali hanno condiviso la domanda di finanziamento ed i relativi documenti allegati (MOD j.3).

Tutti gli allegati di cui ai punti c), f), g), i) e j) devono essere firmati digitalmente dal dichiarante; in caso di persona giuridica il dichiarante è il rappresentante legale; i modelli di cui al presente comma sono vincolanti secondo gli schemi allegati.

Art. 9

Verifica di ammissibilità delle domande

- 1. Le domande di finanziamento, pervenute a partire dalla data di avvio della procedura, saranno soggette a verifica di ammissibilità formale da parte della Regione LAZIO, volta a esaminare: la completezza della domanda, le cause di inammissibilità della stessa, ovvero le cause che impediscono di accedere alla successiva fase di valutazione. Tale verifica dovrà essere effettuata nel rigoroso rispetto dell'ordine temporale di arrivo delle domande sull'applicativo informatico predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e accessibile all'indirizzo https://www.regione.lazio.it/cittadini/cultura disponibile sul sito istituzionale della Regione LAZIO, e fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili sulla base della quota assegnata alla Regione medesima.
- 2. Le domande di finanziamento non pervenute entro termini temporali utili e con le modalità difformi da quelle indicate al precedente articolo 8, e le domande che dovessero risultare non ammissibili a seguito della verifica di cui al precedente punto 1, saranno escluse e non ammesse alla valutazione di merito di cui al successivo articolo 10. Dell'esclusione sarà data comunicazione specifica a mezzo PEC al Soggetto richiedente.
- 3. La struttura regionale competente realizzerà apposita attività di istruttoria formale per la ammissibilità delle domande presentate, esaminandole nel rigoroso ordine temporale di arrivo di cui all'art.8 comma 9. Saranno considerati inammissibili ed escluse, come tali, dalla successiva fase della valutazione di merito le domande:







- a) prive di uno o più requisiti di partecipazione;
- b) presentate, da soggetti diversi da quelli legittimati;
- c) redatte mediante modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso, così come elencata precedentemente;
- d) prive della firma digitale della persona fisica o del legale rappresentante della persona giuridica;
- e) pervenute all'Amministrazione regionale non nei termini indicati all'art.8 comma 6;
- f) pervenute con modalità diverse e non rispondenti alle indicazioni di cui sopra;
- g) prive di uno o più documenti elencati nel presente Avviso, e della relativa correttezza, completezza e coerenza del contenuto stesso;
- j) che richiedano un finanziamento pubblico che non rispetta i limiti previsti dal presente Avviso;
- k) che non prevedano lo svolgimento di attività di interesse generale per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio paesaggistico e architettonico nelle aree rurali di cui al presente Avviso;
- l) che risultino presentate dal medesimo soggetto in qualità di proponente o partner in numero maggiore rispetto al limite previsto dal presente Avviso.
- 4. Le domande di finanziamento che non rispettano una o più delle suddette condizioni non saranno ammesse alla valutazione di merito e non verrà effettuato soccorso istruttorio.

Modalità di valutazione e approvazione della domanda

- 1. Le domande risultate formalmente ammissibili all'esito della verifica di cui al precedente articolo 9, saranno valutate nel merito unicamente sulla base di quanto pervenuto in sede di istanza sull'applicativo informatico predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e accessibile all'indirizzo https://www.regione.lazio.it/cittadini/cultura disponibile sul sito istituzionale della Regione LAZIO, secondo il medesimo rigoroso ordine temporale di arrivo o per i progetti d'ambito secondo quanto previsto dall'art.8 comma 9, da una Commissione appositamente istituita presso la Regione a cui partecipa un componente designato dal Ministero della Cultura.
- 2. A ciascuna domanda sarà attribuito un punteggio complessivo da 0 a 100, con una soglia minima di qualità pari a 60 punti su 100. Saranno finanziate le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di sufficienza, seguendo l'ordine temporale di arrivo su piattaforma e fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili sulla base della quota assegnata alla Regione medesima.
- 3. La Commissione determinerà l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento, che si formerà progressivamente con l'aggiunta di ciascuna domanda risultata formalmente ammissibile e che abbia conseguito nella valutazione di merito un punteggio di almeno 60 punti su 100, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
- 4. Il punteggio sarà attribuito a ciascuna domanda ammissibile sulla base dei seguenti ambiti e criteri di valutazione:

4.1. QUALITÀ DEL BENE E URGENZA DELL'INTERVENTO (FINO A 20 PUNTI)

- a) Interesse e rilevanza del bene sotto il profilo storico, architettonico, paesaggistico, sociale (punteggi graduati in base a):
 - i) riconoscimento dell'interesse storico culturale ai sensi del D.lgs. n.42/2004 max 6 p.
 - ii) inserito in programmi previsti dal P.T.P.R. max 4 p.
- b) Urgenza dell'intervento in relazione allo stato di conservazione, alle condizioni di sicurezza e all'importanza del bene max 10 p.







4.2 LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO (FINO A 25 PUNTI)

- a. aree di interesse paesaggistico tutelate dalla legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 o di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del medesimo D.lgs.); max 5 p.
- b. paesaggi soggetti a riconoscimento UNESCO, FAO GIAHS; max 5 p.
- c. aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette; max 5 p.
- d. progetti che ricadono in aree ove è possibile valorizzare le integrazioni e sinergie con altre proposte candidate al PNRR quali il Piano nazionale borghi, l'intervento "Percorsi nella Storia" inserito nel Piano complementare al PNRR e altri piani/progetti a carattere territoriale sostenuti dalla programmazione nazionale (MiC), in particolare quelli che riguardano gli itinerari turistico culturali e i cammini religiosi; max 5 p.
- e. altri ambiti previsti dai programmi dal P.T.P.R max 5 p.

4.3 QUALITÀ DEL PROGETTO (FINO A 45 PUNTI)

- a. Qualità e innovatività del progetto di restauro/ conservazione intesa come capacità del progetto di produrre effetti sugli obiettivi di conservazione dei valori paesaggistici (da declinare in base agli obiettivi di conservazione paesaggistica individuati dagli strumenti regionali); (max 10 pti)
 - coerenza delle azioni proposte rispetto agli obiettivi ed efficacia max 4 p.
 - qualità della definizione progettuale sul piano tecnico e gestionale max 2 p.
 - presenza di soluzioni innovative per il recupero del bene e la fruizione max 4 p
- b. Sostenibilità ambientale dell'intervento in termini realizzazione di impianti finalizzati alla riduzione del consumo idrico ed energetico; utilizzo di materiali e tecnologie ecocompatibili, riduzione della produzione di rifiuti; (max 15 pti)
 - presenza di soluzioni per la riduzione del consumo idrico ed energetico max 5 p.
 - utilizzo di materiali e tecnologie ecocompatibili max 5 p.
 - riduzione della produzione di rifiuti max 5 p
- c. Capacità del progetto di attivare processi di miglioramento dell'accessibilità e della fruizione culturale-turistica anche attraverso l'integrazione con reti, itinerari, sistemi culturali e altre iniziative di valorizzazione territoriale; di incrementare la dotazione di servizi culturali, sociali, ricreativi, ecc. al territorio; progetti volti alla promozione ed alla sensibilizzazione culturale e ambientale, progetti che promuovo la riqualificazione del paesaggio come strumento per il contrasto al degrado sociale e all'illegalità; (max 15 pti)
 - presenza di proposte per la fruizione in ottica di welfare culturale ed educazione ambientale max 5 p.
 - presenza di proposte per la fruizione in ottica di turismo rurale max 5 p.
 - contributo alla riqualificazione del paesaggio max 5 p
- d. Proposta facente parte di un "progetto d'ambito" di cui all'art. 1 comma 9. (max 5 pti)
 - progetto d'ambito con numero di interventi compresi tra 2 e 3 incluso max 2 p.
 - progetto d'ambito con un numero di interventi superiore a 3 max 5 p.

4.4 CRONOPROGRAMMA E LIVELLO DI PROGETTUALE (FINO A 10 PUNTI)

- a. Livello di progettazione e stato delle autorizzazioni
 - livello di progettazione:







o fattibilità max 2 p.
o definitivo max 4 p.
o esecutivo max 7 p.
tutte le autorizzazioni/pareri già acquisiti max 3 p.

- 5. L'elenco delle domande ammesse a finanziamento dalla Regione, con i punteggi di merito e gli importi dei contributi finanziari concessi, sarà approvato con apposito atto dirigenziale e pubblicato sul sito istituzionale della Regione LAZIO e da questa trasmessi al Ministero della Cultura entro il termine del 31 maggio 2022.
- 6. La pubblicazione del provvedimento di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento nei termini di cui al precedente capoverso varrà quale pubblicità legale a tutti gli effetti di legge.

Art. 11

Obblighi del Soggetto beneficiario

- 1. I soggetti ammessi a finanziamento sono tenuti ad osservare in tutte le fasi di attuazione gli impegni e gli obblighi indicati nel presente articolo, nelle dichiarazioni di cui all'articolo 4, nonché quelli assunti con la sottoscrizione dell'atto di cui all'art. 4 punto 10, lett. i).
- 2. In particolare, il Soggetto beneficiario, una volta sottoscritto per accettazione il provvedimento di assegnazione delle risorse assume l'obbligo di:
 - a) dare piena attuazione al progetto, garantendo e comunicando alla Regione LAZIO l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nei modi e nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma di progetto;
 - b) garantire la pubblica fruizione del bene oggetto dell'intervento secondo le modalità disciplinate nell'atto indicato all'articolo 4, punto 10, lett. i);
 - c) garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di esecuzione di interventi finanziati con risorse pubbliche;
 - d) rispettare l'obbligo di indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativi e contabili;
 - e) trasmettere alla Regione una relazione semestrale sullo stato di avanzamento del progetto illustrativa del livello di conseguimento dei target e dei milestone;
 - f) adottare il sistema informatico messo a disposizione dal MEF, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero della Cultura;
 - g) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema unico per il PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi del progetto, quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i milestone e i target della misura;
 - h) fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dall' Amministrazione centrale titolare dell'intervento;
 - i) presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso ed atti conseguenti, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano,







- comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
- i) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma relazionando alla Regione sugli stessi;
- k) facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli della Regione, dell'Amministrazione centrale titolare d'intervento, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti beneficiari pubblici delle azioni;
- l) predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dalla Regione LAZIO nel rispetto del piano finanziario e cronoprogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- m) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata la Regione sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
- n) garantire che il bene oggetto di finanzioamento sia preservato e messo a disposizione del pubblico;
- o) garantire, a titolo di anticipazione della prima quota ai sensi dell'art. 13 cmma 1 lettera a) del presente avviso, copertura per l'importo pari alla somma stessa con fideussione (bancaria o assicurativa) incondizionata ed escutibile a prima richiesta, stipulata con istituti bancari iscritti all'Albo presso la Banca d'Italia o Imprese di Assicurazione inserite nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP);
- 3. Resta ferma, in ipotesi di mancata ottemperanza agli obblighi e agli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR così come individuati nel presente Avviso o nelle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali, la revoca parziale o integrale del finanziamento disciplinata al successivo art.16.

Modalità di attuazione degli interventi

- 1. Tutti gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere attuati nel rispetto delle modalità indicate nelle relative proposte positivamente valutate ai sensi del precedente articolo 10.
- 2. I Soggetti beneficiari, per ogni intervento ammesso al finanziamento, provvedono ad avviare le attività indicate dettagliatamente nel progetto a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto di cui all'art. 4 punto 10, lett. i).

Art. 13

Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese

1. L'erogazione del contributo avverrà ai sensi della l.r. n 88 del 30 luglio 1980 e ss.mm.ii, ed in particolare secondo l'art 6 – *Erogazione dei Contributi* e previa presentazione della documentazione prevista dal r.r. n. 11 del 22 Aprile 2020 e ss.mm.ii:







Per le opere ammesse a contributo in conto capitale, le somme relative al finanziamento regionale sono messe a disposizione dell'ente interessato secondo le seguenti modalità:

- a) per il 20 per cento all'atto della determinazione di concessione formale del finanziamento, da utilizzare per le spese di progettazione e di espletamento delle procedure di gara;
- b) per il 30 per cento alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e del contratto di appalto e del quadro tecnico economico rideterminato a seguito delle procedure di affidamento;
- c) per il 30 per cento alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50 per cento dello stato di avanzamento dei lavori;
- d) per il 20 per cento, o per il minore importo necessario, a seguito dell'inoltro all'amministrazione regionale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e dell'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera, da trasmettere all'amministrazione regionale entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
- 2. È fatto obbligo ai soggetti che risultino beneficiari delle sovvenzioni di presentare alla Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo, a pena di esclusione, un'analitica e documentata rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera, conforme al r.r. 11/2020 e ss.mm.ii. e secondo quanto previsto dall'art.4 comma 10 lettera i). Tale rendicontazione deve essere certificata da un revisore legale o da un professionista iscritto all'albo dei commercialisti, degli esperti contabili, dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro.
- 3. presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a copertura dell'importo dell'anticipazione art.6 comma 1 lettera a) della l.r. n. 88/1980, rilasciata da soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente;

Art. 14

Modifiche dell'Avviso

1. Le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Avviso saranno pubblicate tempestivamente sul sito web della Regione LAZIO https://www.regione.lazio.it/cittadini/cultura.

Art. 15

Modifiche / variazioni del progetto

- 1. Il Soggetto beneficiario, il cui intervento è stato ammesso a finanziamento, non può apportare modifiche al progetto salvo quanto di seguito esposto.
- 2. Nel caso in cui intenda apportare modifiche al progetto, il Soggetto beneficiario deve presentare formale richiesta alla Regione LAZIO. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione descrittiva dell'intervento variato.
- 3. Solo a seguito della ricezione della domanda di modifica, la Regione LAZIO valuterà l'approvazione della modifica verificandone l'ammissibilità/legittimità a termini della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nonché in ragione dei seguenti vincoli/condizioni:
 - la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato e deve garantire il rispetto dei termini previsti per la conclusione dei lavori, ovvero 31 dicembre 2025;
 - le previsioni inerenti ai target e ai milestone non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica;
 - in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso all'intervento;
 - l'intervento interessato dalla modifica deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento.







- 4. Ai fini della valutazione della domanda di modifica, la Regione LAZIO potrà richiedere l'invio di documentazione integrativa, che dovrà essere trasmessa entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
- 5. L'approvazione o il rigetto della domanda di modifica verrà comunicata entro 20 giorni dalla ricezione della domanda medesima ovvero, ricorrendo le condizioni di cui al precedente punto 4, dalla ricezione della documentazione integrativa, fermo restando che i lavori inerenti e riconducibili alla variante, non dovranno essere intrapresi prima della approvazione e comunicazione della stessa.

Sanzioni (Revoca del contributo e sospensione)

- 1. Il finanziamento concesso potrà essere ridotto in conseguenza della mancata rendicontazione delle spese o dell'inammissibilità delle spese rendicontate, ancorché sostenute (revoca parziale).
- 2. Potrà essere disposta la revoca integrale del finanziamento assegnato nel caso di gravi violazioni di leggi e regolamenti, nonché nel caso di violazione e/o inadempienza agli obblighi di cui al presente Avviso, ivi incluso il mancato rispetto di quanto richiamato all'art. 3 punti 4 e 5 o assunti con l'atto di cui al precedente articolo 4, punto 10, lett. i).
- 3. In particolare, si potrà procedere alla revoca del finanziamento nei seguenti casi:
 - a. irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi;
 - b. mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti dall'investimento. In caso di violazione dei principi generali di DNSH, nonché dei principi trasversali del PNRR, potrà essere disposta la sospensione o la revoca del finanziamento.
- 4. Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 15, le modifiche progettuali non tempestivamente comunicate all'Amministrazione, o non approvate da quest'ultima, comportano la decurtazione dei costi ammissibili collegati alle attività modificate, e, nei casi più gravi, la revoca integrale dal finanziamento concesso, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.
- 5. Il Soggetto beneficiario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.
- 6. Nel caso di revoca parziale o integrale, il Soggetto beneficiario è tenuto a restituire le somme già erogate dalla Regione LAZIO in suo favore.
- 7. Le risorse residue a seguito dei casi di revoca indicati saranno riallocate secondo la graduatoria di cui all'art. 10 del presente Avviso, al fine di assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria della Misura e fatto salvo il rispetto dei termini previsti per la conclusione degli interventi, fissata al 31 dicembre 2025.

Art. 17

Stabilità dei progetti/interventi

- 1. L'intervento ammesso a finanziamento, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata non deve subire modifiche sostanziali:
 - a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
 - b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà, di una infrastruttura;
- 2. La violazione del presente articolo legittimerà la Regione LAZIO a recuperare il finanziamento erogato in misura proporzionale al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti.







Responsabile dell'Avviso

- 1. Il Responsabile unico del procedimento è ALESSANDRO CURRA'
- 2. Le eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative al presente Avviso devono essere inoltrate al seguente indirizzo PEO architetturaruralelaziopnrr@regione.lazio.it.
- 3. Alle domande pervenute non si procederà per risposta singola ma solo mediante la pubblicazione di "FAQ" sulla pagina del sito web dedicato https://www.regione.lazio.it/cittadini/cultura

Art. 19

Tutela della privacy

- 1. Il trattamento dei dati raccolti nell'ambito della presente procedura è effettuato in osservanza della normativa vigente in materia di riservatezza, d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i.
- 2. I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della presente procedura secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Art. 20

Controversie e foro competente

1. Per le controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso è competente, in via esclusiva, il Foro di ROMA

Art. 21

Disposizioni finali e rinvio

- 1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web della Regione LAZIO https://www.regione.lazio.it/cittadini/cultura e del Ministero della Cultura nonché sul sito https://italiadomani.gov.it/it.
- 2. La pubblicazione del presente Avviso e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito sopra indicato ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
- 3. Per quanto non espressamente previsto dall'Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

Per la Regione